



RICORSO AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ "METROWEB S.P.A." (R.G. N. 2732/2013 SEZIONE IV) PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CANONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 4 dicembre 2013 alle ore 13.15 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Cagliani	Felice	Vicesindaco	SI
3	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
4	Innocenti	Rita	Assessore	SI
5	Marini	Edoardo	Assessore	NO
6	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
7	Perego	Roberta	Assessore	SI
8	Piano	Alessandro	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso al T.A.R. per la Lombardia promosso dalla società "METROWEB S.p.A." (R.G. n. 2732/2013 Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e della richiesta di pagamento del canone - Costituzione in giudizio.

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese;

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Ricorso al T.A.R. per la Lombardia promosso dalla società "METROWEB S.p.A." (R.G. n. 2732/2013 Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e della richiesta di pagamento del canone - Costituzione in giudizio.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.



Ricorso al T.A.R. per la Lombardia promosso dalla società "METROWEB S.p.A." (R.G. n. 2732/2013 Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e della richiesta di pagamento del canone - Costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di costituirsi nel giudizio promosso avanti il T.A.R. per la Lombardia dalla società "METROWEB S.p.A." (depositato il 25 novembre 2013, distinto con il R.G. n. 2732/2013 e assegnato alla Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:
 - a) nota del Responsabile del Servizio Infrastrutture in data 9 agosto 2013 prot. gen. n. 58429 con il quale l'Amministrazione Comunale ha richiesto: a) la quantificazione in metri lineari della rete di competenza di Metroweb; b) il conseguenziale pagamento, a carico della società ricorrente, di un canone concessorio non ricognitorio da effettuarsi entro il 15 novembre 2013;
 - b) Regolamento del Comune di Sesto San Giovanni per "*l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio*" approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2013, nella parte in cui include nell'ambito di applicazione del canone di cui all'art. 27 del Codice della Strada anche le reti, gli impianti o le infrastrutture di comunicazione elettronica;
 - c) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorchè non conosciuti;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto, in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale - Contratti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Ricorso al T.A.R. per la Lombardia promosso dalla società "METROWEB S.p.A." (R.G. n. 2732/2013 Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e della richiesta di pagamento del canone - Costituzione in giudizio.

RELAZIONE

In data 11 novembre 2013 è stato notificato al Comune di Sesto San Giovanni il ricorso presentato dalla società "METROWEB S.p.A." (depositato il 25 novembre 2013, distinto con il R.G. n. 2732/2013 e assegnato alla Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- a) nota del Responsabile del Servizio Infrastrutture in data 9 agosto 2013 prot. gen. n. 58429 con il quale l'Amministrazione Comunale ha richiesto: a) la quantificazione in metri lineari della rete di competenza di Metroweb; b) il conseguenziale pagamento, a carico della società ricorrente, di un canone concessorio non ricognitorio da effettuarsi entro il 15 novembre 2013;
- b) Regolamento del Comune di Sesto San Giovanni per "*l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio*" approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27 giugno 2013, nella parte in cui include nell'ambito di applicazione del canone di cui all'art. 27 del Codice della Strada anche le reti, gli impianti o le infrastrutture di comunicazione elettronica;
- c) tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorchè non conosciuti.

Con nota del Responsabile del Servizio Infrastrutture inviata via PEC prot. gen. n. 82587 del 21 novembre 2013 il Comune di Sesto San Giovanni, esaminate le censure esposte nel ricorso, che erano state anticipate in una lettera del 21 agosto 2013 (Prot. Gen. n. 62211 del 3 settembre 2013) e avendole ritenute fondate, ha comunicato alla società "METROWEB S.p.A." l'annullamento della citata nota del 9 agosto 2013 per quanto riguarda la richiesta di pagamento del canone, riconoscendo che il Regolamento Comunale non è applicabile alle reti di comunicazione elettronica per effetto di quanto stabilito dall'art. 93 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

Di tale annullamento d'ufficio della nota impugnata è stata data altresì comunicazione al T.A.R. per la Lombardia con lettera raccomandata A.R. in data odierna prot. gen. n. 85231, allegando una copia della comunicazione di annullamento spedita alla società "METROWEB S.p.A.".

Procedendo al deposito del ricorso pur dopo avere ricevuto comunicazione dell'annullamento d'ufficio della richiesta di pagamento del canone, la "METROWEB S.p.A." ha dimostrato di voler proseguire nel giudizio, anche considerato il fatto che il Regolamento Comunale, benché disapplicato nella fattispecie, nell'attuale formulazione estende il suo ambito di applicazione anche alle occupazioni relative a "condutture sotterranee per la distribuzione di (...) linee telefoniche e telegrafiche e linee dati, (...)", che rientrano tra le "reti di comunicazione elettronica" per le quali il citato art. 93 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 vieta l'imposizione oneri aggiuntivi rispetto alla TOSAP o al COSAP.

Pertanto, pur avendo provveduto alle comunicazioni di cui sopra, si ritiene opportuno che il Comune si costituisca in giudizio al fine di:

- poter presenziare alla discussione con il Collegio e con la controparte nell'udienza in Camera di Consiglio (che potrebbe aver luogo nella prossima seduta della Sezione IV fissata per il prossimo 11 dicembre 2013);
- rappresentare la volontà del Comune di eliminare testualmente dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio le parti in contrasto con l'art. 93 del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259;
- chiedere il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per assenza del presupposto del *periculum in mora* e, nel merito, la dichiarazione di cessata materia del contendere;
- soprattutto, contrastare la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali.

Si propone, quindi, di costituirsi nel giudizio in oggetto conferendo l'incarico di patrocinio legale in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale - Contratti,.

Sesto San Giovanni, 2 dicembre 2013

SERVIZIO LEGALE - CONTRATTI

(Avv. Lucilla Lo Campo)





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Affari Istituzionali e Legali

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Ricorso al T.A.R. per la Lombardia promosso dalla società "METROWEB S.p.A." (R.G. n. 2732/2013 Sezione IV) per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio e della richiesta di pagamento del canone - Costituzione in giudizio.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni,

02 DIC. 2013

Il Direttore del Settore Affari istituzionali e Legali
(Dott. Gabriella Di Girolamo)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

favorevole

Sesto San Giovanni,

2/12/2013

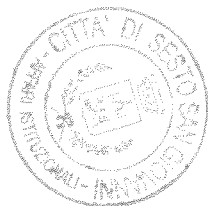
Atto 2013/2488

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(Dott. Flavia Orsetti)

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Monica Chitto



Il Segretario generale

Gabriella Di Girolamo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **20 DIC. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **18 DIC. 2013**



Il Funzionario

Anna Lucia Aliberti



Divenuta esecutiva il.....
